



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI PREVISTA DALL'ARTICOLO 15 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E DALL'ARTICOLO 4, COMMA 6 DEL DECRETO DEC/RAS/074/2006

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO l'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;

VISTO l'allegato V della direttiva 2003/87/CE che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 3 comma 1, che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente;

VISTA la Legge 18 aprile 2005, n. 62 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la Direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto DEC/RAS/023/2006 recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il DEC/RAS/074/2006 recante l'assegnazione e il rilascio delle quote di CO₂ per il periodo 2005-2007, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 che stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle emissioni previsto dall'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, il gestore invia all'Autorità Nazionale Competente, entro il 31 marzo di ciascun anno una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente (di seguito: Comunicazione delle emissioni), nonché l'articolo 4, comma 6 che stabilisce che la Comunicazioni delle emissioni deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006;

VISTE le richieste di riconoscimento dell'attività di verifica delle emissioni di gas ad effetto serra pervenute all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ai sensi del citato decreto DEC/RAS/023/2006 del 26 gennaio 2006;

VISTI i requisiti ivi richiesti;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETA

articolo 1

(Organismi ai quali è rilasciato il riconoscimento dell'attività di verifica delle Comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. Agli organismi elencati in Allegato 1 al presente decreto è rilasciato il riconoscimento a svolgere dell'attività di verifica delle Comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/074/2006 relativamente agli impianti ricadenti nelle attività e nelle categorie dimensionali indicate nello stesso Allegato 1.
2. Il riconoscimento a svolgere dell'attività di verifica delle Comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra rilasciato a ciascuno degli organismi elencati in Allegato 1 al presente decreto, è univocamente identificato dal rispettivo numero di riconoscimento.

articolo 2
(Validità del riconoscimento)

1. La validità del riconoscimento di cui all'articolo 1 è condizionata dalla sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto DEC/RAS/023/2006;
2. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 si impegnano a comunicare ogni variazione relativa alla documentazione ed alle informazioni trasmesse con la richiesta di riconoscimento ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 entro 15 giorni dal verificarsi della variazione stessa. L'Autorità Nazionale Competente provvede ad aggiornare, confermare o revocare il riconoscimento a seguito della valutazione della variazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

articolo 3
(Modalità per lo svolgimento dell'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 svolgono l'attività di verifica in conformità ai criteri stabiliti dalla Direttiva 2003/87/CE, allegato V, e dalla Decisione della Commissione C(2004) 130, allegato I, paragrafo 7.4, secondo le modalità stabilite nell'Allegato 2 al presente decreto.

articolo 4
(Obblighi degli organismi ai quali è rilasciato il riconoscimento)

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 presentano all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e i servizi Tecnici, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, domanda di registrazione al Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e dei servizi Tecnici.
2. A conclusione dell'attività di verifica della Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, paragrafo 6 del DEC/RAS/074/2006, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 rilasciano al gestore dell'impianto un attestato di verifica contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 3 e un rapporto sul processo di convalida della suddetta Comunicazione contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 4 secondo il formato che sarà pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it.

3. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 sottoscrivono l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui al comma 2, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e li inviano all'Autorità Nazionale Competente per via telematica utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: RAS.verificatori-ET@minambiente.it.
4. Nel caso in cui l'attestato di verifica di cui al comma 2 presenti un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi", contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica di cui al comma 2, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1 confermano per via telematica l'esito positivo della verifica attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate sul sito web dell'Agenzia per la Protezione dell'ambiente e dei servizi Tecnici.

2 marzo 2006

Il Direttore Generale della Direzione
per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo
F.to
dott. Corrado Clini

Allegato 1

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica¹
1	Certiquality S.r.l.	Via Giardino Gaetano, 4 – 20123 Milano	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(A), 2.2(A), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
2	Certitex S.r.l.	Viale Sarca, 223 – 20126 Milano	1.1(C)
3	BVQI Italia S.p.A.	Viale Monza, 261 – 20126 Milano	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(B), 4.1a(B), 4.1b(B)
4	ICMQ S.p.A.	Via Battistotti Sassi, 11 – 20133 Milano	1.1(A), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C)
5	IGQ	Viale Sarca, 336 – 20126 Milano	1.1(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(B), 3.1b(B) 3.2(B), 3.3(B)
6	RINA S.p.A.	Via Corsica, 12 – 16128 Genova	1.1(C), 1.2(C), 1.3(A), 2.1(A), 2.2(B), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
7	Det Norske Veritas Italia S.r.l.	Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio Viale Colleoni, 9 – 20041 Agrate Brianza (MI)	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
8	TÜV Italia S.r.l.	Via Giosuè Carducci, 125, Edificio 23 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
9	ICIM S.p.A.	Piazza Diaz, 2 – 20123 Milano	1.1(B)
10	SGS Italia S.p.A.	Via Gozzi, 1 – 20129 Milano	1.1(B), 2.2(B), 3.2(B), 3.3(B), 4.1a(B), 4.1b(B)

¹ Il codice nel formato “x.y” indica l’attività secondo la codifica riportata in Tabella 1, la lettera all’interno delle parentesi tonde indica la categoria dimensionale secondo la seguente classificazione:

- Categoria A: emissioni annue complessive <= 50 kt CO₂
- Categoria B: 50 kt < emissioni annue complessive <= 500 kt CO₂
- Categoria C: emissioni annue complessive > 500 kt CO₂

Ad esempio l’indicazione 1.2(C) implica che all’organismo verificatore è riconosciuta l’attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono nell’attività “Raffinerie di petrolio” con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂. L’indicazione 1(C) implica che all’organismo verificatore è riconosciuta l’attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono in ciascuno dei sotto-sottosettori all’interno di “Attività energetiche” con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂.

Allegato 1 (segue)

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica¹
11	LRQA. Italy S.r.l. a Socio Unico	Via Luigi Cadorna, 69 – 20090 Vimodrome (MI)	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
12	Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.	Via M.U.Traiano, 7 – 20149 Milano	4.1a(A), 4.1b(A)
13	CSQA Certificazioni S.r.l.	Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)	1.1(A), 4.1a(A), 4.1b(A)
14	Reconta Ernst & Young S.p.A.	Via G. Romagnosi, 18/a – 00196 Roma	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)
15	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano	1.1(C), 1.2(C), 1.3(C), 2.1(C), 2.2(C), 3.1a(C), 3.1b(C) 3.2(C), 3.3(C), 4.1a(C), 4.1b(C)

Tabella 1 - Codice attività per le quali è rilasciato il riconoscimento dell'attività di verifica della comunicazione delle emissioni di gas serra

Codice attività	Attività
<i>1.</i>	<i>Attività energetiche</i>
1.1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
1.2	Raffinerie di petrolio
1.3	Cokerie
<i>2.</i>	<i>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</i>
2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
<i>3.</i>	<i>Industria dei prodotti minerali</i>
3.1 a)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
3.1 b)	Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
3.2	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
3.3	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³
<i>4.</i>	<i>Altre attività</i>
4.1 a)	Impianti industriali destinati alla fabbricazione: - di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
4.1 b)	- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

Modalità per lo svolgimento delle attività di verifica delle Comunicazione delle emissioni di gas serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, comma 6 del DEC/RAS/074/2006

Gli organismi di cui all'articolo 1 del presente decreto progettano e realizzano l'attività di verifica con un atteggiamento professionale di scetticismo, che riconosce la possibilità di circostanze che rendano inesatte in misura rilevante le informazioni contenute nella dichiarazione annuale delle attività e delle emissioni ai sensi all'articolo 4, comma 5 del DEC/RAS/074/2006 (di seguito: Comunicazione delle emissioni). L'attività di verifica è finalizzata all'espressione di un giudizio professionale con ragionevole livello di certezza relativamente alla presenza o meno, nei dati contenuti nella Comunicazione delle emissioni per l'anno identificato, di omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori che possano portare ad inesattezze rilevanti o non conformità. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto, livello di certezza che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa.

Gli organismi di cui all'articolo 1 del presente decreto svolgono l'attività di verifica articolandola nelle seguenti fasi: analisi strategica, analisi dei processi, analisi e valutazione dei rischi, stesura dell'attestato di verifica e del rapporto sul processo di convalida.

Analisi strategica

La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

In particolare nell'ambito di tale fase, le attività di verifica debbono includere:

- la verifica dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'organismo che effettua la verifica rispetto all'organismo verificato, condotta secondo la procedura interna di identificazione e gestione dei conflitti di interesse comunicata all'atto della trasmissione della domanda di riconoscimento presentata ai sensi del Decreto DEC/RAS/023/2006; detta verifica comprende il controllo che non siano stati erogati servizi di consulenza all'operatore verificato, né a società controllanti, controllate o collegate, nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica, né da parte di alcun membro del gruppo di verifica, né da parte dell'organismo a cui il gruppo di verifica fa riferimento;
- un'analisi volta a comprendere ogni attività svolta dall'impianto, le fonti di emissione dell'impianto, gli apparecchi di misura utilizzati per controllare o misurare i dati relativi all'attività, l'origine e applicazione dei fattori di emissione, di ossidazione e di conversione, ogni altro dato utilizzato per calcolare o misurare le emissioni e il contesto nel quale opera l'impianto;
- un'analisi volta a comprendere il sistema di gestione dei dati e dell'organizzazione complessiva del gestore in relazione al monitoraggio ed alla comunicazione, nonché l'acquisizione, analisi e controllo dei dati contenuti nel sistema di gestione dei dati;

- l'analisi delle prescrizioni in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni previste per l'impianto dal provvedimento di autorizzazione ad emettere gas serra, dal DEC/RAS/854/2005, recante disposizioni attuative per il monitoraggio e dalla Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 def. con particolare riferimento ai paragrafi 7.1 – “Prescrizioni generali”, 7.2 – “Tecniche e dispositivi di misura” e 7.3 – “Gestione dei dati dell'Allegato 1”;
- la valutazione della congruenza della comunicazione di cui all'articolo 2 del decreto legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 316 (comunicazione dei dati storici) con la Comunicazione delle emissioni ai sensi all'articolo 4, comma 5 del DEC/RAS/074/2006. In particolare deve essere valutata:
 - i) la coerenza fra le fonti monitorate le cui emissioni comunicate attraverso la Dichiarazione delle Attività e delle Emissioni le fonti le cui emissioni sono state dichiarate attraverso la Comunicazione delle emissioni e le fonti le cui emissioni sono state conteggiate e dichiarate all'interno della comunicazione dei dati storici, contribuendo pertanto alla determinazione dell'ammontare di quote assegnate per il triennio 2005-2007;
 - ii) l'attendibilità dei dati storici dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 2 del decreto legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 316 (comunicazione dei dati storici). Tale attendibilità è valutata in termini documentazione del processo di determinazione del dato, presenza di omissioni o duplicazioni di singoli contributi emissivi e la coerenza delle unità di misura utilizzate;
- la definizione di un livello accettabile di rilevanza, secondo quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 7.4 della Decisione Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, tenendo conto della natura e della complessità delle attività e fonti dell'impianto. Il livello accettabile di rilevanza deve essere inferiore ai valori riportati in Tabella 2;

Tabella 2

Complessità	Dimensione		
	A	B	C
Bassa	5%	2%	1%
Alta	5%	2,5%	2%

- l'identificazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo relativi all'ambito e complessità delle attività del gestore e delle fonti di emissione, con particolare riferimento a quelli in grado di determinare inesattezze rilevanti;
- l'elaborazione di un piano di verifica adeguato che sia commisurato con l'identificazione dei rischi di cui al punto precedente. Il piano di verifica descrive le modalità con cui devono essere condotte le attività di verifica. Il piano comprende un programma di verifica ed un programma di campionamento-dati. Il programma di verifica descrive la natura ed ambito delle attività necessarie per completare la verifica, i tempi nei quali devono essere condotte e la loro finalità. Il programma di campionamento-dati stabilisce quali dati devono essere verificati allo scopo di garantire un ragionevole livello di certezza. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non

assoluto livello di certezza, che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa.

Analisi dei processi

La verifica delle informazioni comunicate deve comportare almeno una visita nella sede dell'impianto al fine di controllare i sistemi di misura e di monitoraggio, intervistare il personale e raccogliere le informazioni e le evidenze necessarie. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione conformemente al piano di campionamento, per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

A tal fine le attività di verifica debbono includere:

- la raccolta e verifica dei dati secondo i metodi definiti nel piano di verifica, nonché la ricostruzione a campione del processo di elaborazione degli stessi;
- la revisione della documentazione di interesse, che include la revisione dei provvedimenti autorizzativi, eventuali comunicazioni con l'Autorità Nazionale Competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, la documentazione relativa al sistema di gestione dati;
- il controllo che la metodologia di monitoraggio prevista dal gestore assicuri un livello di accuratezza conforme ai livelli di approccio minimi richiesti dall'autorizzazione e dal DEC/RAS/854/2005;
- la verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio prevista dal gestore;
- la richiesta al gestore di eventuali dati o evidenze documentali mancanti, la spiegazione delle variazioni nei dati relativi alle emissioni, oppure la revisione dei calcoli prima di giungere ad una conclusione finale sulla verifica;
- l'individuazione e la documentazione di eventuali inesattezze associate con l'attuazione della metodologia di monitoraggio.

Analisi e valutazione dei rischi

Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto regolate dalla direttiva per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti connessi alla procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione ed i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti della procedura di controllo sopra individuati. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

A tal fine le attività di verifica debbono includere:

- l'analisi e valutazione dei rischi identificati nell'ambito dell'analisi strategica con particolare riferimento alla loro capacità di determinare inesattezze rilevanti all'interno della Comunicazione delle emissioni e non conformità con i requisiti stabiliti dall'autorizzazione e dal DEC/RAS/854/2005. L'analisi è realizzata sulla base delle competenze professionali del responsabile del gruppo di verifica e delle informazioni fornite dal gestore;
- la valutazione della rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificata, tenendo conto di ogni omissione, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza.

Attestato di verifica e rapporto sul processo di convalida

Il responsabile della verifica predispone un attestato di verifica, nel quale esprime un giudizio sulla Comunicazione delle emissioni, ed un rapporto sul processo di convalida, nel quale deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. L'attestato di verifica ed il rapporto sul processo di convalida sono redatti secondo i contenuti costitutivi minimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.

Allegato 3

Contenuti minimi dell'Attestato di verifica delle Comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE

L'Attestato di verifica sintetizza il giudizio professionale del responsabile della verifica degli organismi di cui all'articolo 1 del presente decreto relativamente alla dichiarazione delle attività e delle emissioni da effettuare ai sensi all'articolo 4, comma 5 del DEC/RAS/074/2006 (di seguito: Comunicazione delle emissioni), ed in particolare al numero totale di emissioni dichiarate.

L'Attestato di verifica contiene gli elementi costitutivi minimi riportati a seguire, inclusi il contesto e gli obiettivi, la descrizione del lavoro svolto e l'esito della verifica o giudizio professionale. L'Attestato di verifica reca la seguente intestazione "*Attestato di verifica della comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, comma 6 del DEC/RAS/074/2006 per l'impianto autorizzato con numero xxx² rilasciato da³*".

Contesto e obiettivi

L'Attestato di verifica deve chiarire il contesto e gli obiettivi, in termini di:

- impianto verificato (numero di autorizzazione, gestore, impianto) e dati identificativi della Comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica (anno di riferimento e numero complessivo di emissioni);
- destinatari dell'Attestato di verifica;
- date di svolgimento della verifica, di emissione dell'Attestato di verifica e protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo di cui all'articolo 1 del presente decreto a cui il gruppo di verifica fa riferimento⁴.
- finalità del lavoro di verifica in termini di espressione di un giudizio professionale, con un ragionevole livello di certezza, relativamente alla presenza o meno, nei dati contenuti nella Comunicazione delle emissioni per l'anno identificato, di omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori che possono portare ad inesattezze rilevanti o non conformità. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto livello di certezza, che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- conformità ai requisiti per il riconoscimento alla verifica stabiliti dall'Allegato 2 del DEC/RAS/023/2006, con particolare riferimento ai requisiti di:
 - imparzialità e indipendenza, con particolare riferimento all'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato o a società controllanti, controllate o collegate, da parte dei membri del gruppo di verifica o da parte

² Inserire il numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per l'impianto oggetto di verifica.

³ Inserire la ragione sociale dell'organismo di cui all'articolo 1 del presente decreto che ha effettuato la verifica della Comunicazione delle emissioni.

⁴ Il responsabile dell'organismo va inteso come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento dell'attività di verifica ai sensi del DEC/RAS/023/2006.

dell'organismo a cui il gruppo di verifica fa riferimento, nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica; la conformità al suddetto requisito va attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵ da allegare all'attestato di verifica.

- competenza del gruppo di verifica per il settore e la categoria dimensionale di appartenenza dell'operatore verificato.

Descrizione del lavoro svolto

L'attestato di verifica deve descrivere in maniera sintetica la natura e l'estensione dell'incarico di verifica. In tal senso deve includere:

- la descrizione degli elementi normativi di riferimento e le relative prescrizioni in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni che devono includere:
 - il decreto di autorizzazione dell'impianto per il rispettivo periodo di vigenza;
 - le disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di cui al DEC/RAS/854/2005.
- l'esplicita definizione del livello accettabile di rilevanza tenendo conto della natura e della complessità delle attività e delle fonti dell'impianto coerentemente a quanto richiesto all'Allegato 2 del presente decreto;
- la dichiarazione che, con riferimento all'obiettivo della verifica della Comunicazione delle emissioni in esame, il lavoro svolto fornisce una base adeguata per l'espressione del proprio giudizio professionale con un ragionevole livello di certezza. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto, livello di certezza che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- la valutazione della congruenza della comunicazione di cui all'articolo 2 del decreto legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 316 (comunicazione dei dati storici) con la Comunicazione delle emissioni. In particolare deve essere valutata:
 - i) la piena coerenza fra le fonti le cui emissioni monitorate sono state dichiarate attraverso la Comunicazione e le fonti le cui emissioni sono state conteggiate e dichiarate all'interno della comunicazione dei dati storici, contribuendo pertanto alla determinazione dell'ammontare di quote assegnate per il triennio 2005-2007;
 - ii) l'attendibilità dei dati dichiarati nella comunicazione di cui all'articolo 2 del decreto legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 316 (comunicazione dei dati storici). Tale attendibilità è valutata in termini documentazione del processo di determinazione del dato, presenza di omissioni o duplicazioni di singoli contributi emissivi e la coerenza delle unità di misura utilizzate.
- la descrizione sintetica degli eventuali rilievi emersi in termini di singole inesattezze rettifiche e non rettifiche, omissioni, dichiarazioni inesatte o errori.

⁵ La firma, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante. L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva. La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00].

Esito della verifica

L'Attestato di verifica si conclude con un esplicito giudizio dell'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica in merito all'esito della verifica.

Tale giudizio viene espresso in una delle seguenti forme:

- un giudizio senza rilievi
- un giudizio con rilievi
- un giudizio negativo
- dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

L'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica può esprimere un giudizio senza rilievi se sono state verificate con esito positivo le seguenti condizioni:

- a) la Comunicazione delle emissioni è priva di inesattezze, dichiarazioni errate, omissioni, errori di natura volontaria o involontaria;
- b) la Comunicazione delle emissioni è conforme alle norme, prescrizioni autorizzative e regolamentarie che ne disciplinano i criteri di preparazione e redazione;
- c) non vi sono state limitazioni alla conduzione del processo di verifica.

Nei casi in cui il giudizio senza rilievi non si possa esprimere, il verificatore apprezza e valuta la rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificate, tenendo conto di ogni omissione, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza per valutarne i riflessi sul proprio giudizio professionale. Tale valutazione conduce ad una delle seguenti ipotesi di giudizio:

- "giudizio con rilievi", se l'organismo che ha effettuato la verifica giudica che gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superino la soglia di rilevanza. In tal senso se la presenza dei rilievi non altera la capacità della Comunicazione delle emissioni di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione emissiva dell'impianto;
- "giudizio negativo", se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia la presenza di inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto o se il verificatore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della Comunicazione delle emissioni sono tali da portare potenzialmente a inesattezze rilevanti;
- "dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia che le inadeguatezze nell'informazione resa non consentono di pronunciarsi e le attività di verifica sono limitate a tal punto da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sulla Comunicazione delle emissioni. In tal caso egli dichiara l'"impossibilità ad esprimere un giudizio".

L'Attestato di verifica è sottoscritto dal responsabile dell'organismo che ha svolto l'attività di verifica e che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento presentata ai sensi del DEC/RAS/023/2006.

Contenuti minimi del Rapporto sul processo di convalida di cui al punto 11 dell'Allegato V della Direttiva 2003/87/CE

Il Rapporto sul processo di convalida deve indicare tutti gli aspetti attinenti il lavoro svolto. Il Rapporto sul processo di convalida ha lo scopo di fornire una prova dell'effettiva esecuzione del lavoro di verifica e delle conclusioni in base alle quali l'organismo di cui all'articolo 1 che ha effettuato la verifica, è giunto a formare ed esprimere un giudizio sulla Comunicazione delle emissioni esaminata.

Il Rapporto sul processo di convalida concorre inoltre alla valutazione dell'attività di verifica condotta dall'organismo di cui all'articolo 1, da parte dell'Autorità Nazionale Competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

In particolare il Rapporto sul processo di convalida deve contenere:

- descrizione della metodologia di verifica adottata e descrizione delle attività condotte nell'ambito della predisposizione della verifica che includono l'analisi strategica, l'analisi dei processi, l'analisi e valutazione dei rischi, il piano di verifica, la predisposizione dei documenti di lavoro e delle conclusioni;
- descrizione delle attività svolte nell'ambito della conduzione della verifica;
- indicazione delle date di svolgimento della verifica ed indicazione della data della visita nella sede dell'impianto;
- indicazione della data di emissione dell'Attestato di verifica e del numero di protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, con specifica indicazione dei membri che hanno partecipato alla visita nella sede dell'impianto, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo a cui fa riferimento il gruppo di verifica⁶;
- descrizione dettagliata dell'esito della verifica, con particolare riferimento ai rilievi eventualmente emersi;
- valutazione e descrizione della conformità del sistema di monitoraggio agli adempimenti normativi previsti:
 - a) dall'autorizzazione ad emettere gas serra;
 - b) dalle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di cui al DEC/RAS/854/2005;
 - c) dalla Decisione della Commissione Europea C(2004) 130 def. con particolare riferimento ai paragrafi 7.1 – “Prescrizioni generali”, 7.2 – “Tecniche e dispositivi di misura” e 7.3 – “Gestione dei dati dell'Allegato 1”.

Il Rapporto sul processo di convalida può inoltre contenere informazioni, spiegazioni, commenti di dettaglio e indicazioni per migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

⁶ Il responsabile è da intendersi come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento presentata ai sensi del DEC/RAS/023/2006.